

Pubblicato il 19/01/2017

N. 00919/2017 REG.PROV.COLL.

N. 09048/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9048 del 2012, proposto da: Nicola P., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fidale C.F. ----- e Rosalba Valori C.F. -----, con domicilio eletto presso ----- in Roma, via -----, 33;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto n.47564 del 30 luglio 2012, di diniego di trattenimento in servizio, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti l'Avv. D. Mirenda, in sostituzione dell'Avv. R. Valori, e, solo in chiamata preliminare, l'Avvocato dello Stato Orsola Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Sig. Nicola P., Ricercatore universitario e Dirigente medico, nato il 28 novembre 1946, in data 28 giugno 2012 presentava istanza di trattenimento in servizio, ex art.22 della Legge n.183 del 2010, fino al raggiungimento del 40° anno di servizio o al limite dei 70 o 67 anni di età.

L'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma respingeva la suindicata richiesta, con nota n.47564 del 30 luglio 2012; l'Ateneo segnalava al riguardo che la normativa richiamata non si applicava ai docenti universitari, comportando l'attività assistenziale un'equiparazione coi medici del Servizio Sanitario Nazionale solo ai fini economici.

L'interessato impugnava il suddetto atto di diniego, censurandolo per violazione dell'art.22 della Legge n.183 del 2010, degli artt.3, 4 Cost., dell'art.15 nonies, comma 2 del D.Lgs. n.502 del 1992, dell'art.102 del D.P.R. n.382 del 1980 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento, dell'errore.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la normativa invocata si applicava anche ai docenti universitari che prestavano servizio presso i Poli universitari, quali strutture complesse di ricerca e mediche; che personalmente svolgeva, all'interno del proprio reparto, attività di ricerca clinica e di assistenza medica; che dunque l'equivalenza delle prestazioni influiva anche sull'età pensionabile.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.

La Difesa erariale produceva quindi la relazione dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, che illustrava l'infondatezza nel merito del gravame.

Con ordinanza n.4725 del 2012 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.

Seguiva ulteriore ordinanza cautelare n.3099 del 2016 di uguale esito.

Nell'udienza del 2 novembre 2016 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che, secondo la normativa contenuta negli artt.102 del D.P.R. n.382 del 1980 e 15

nonies, comma 2 del D.Lgs. n.502 del 1992, l'equiparazione tra il personale medico universitario, nel quale è annoverato l'interessato, e i medici del Servizio Sanitario Nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione dell'equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali, fermo restando dunque lo stato giuridico dei primi (cfr. già nello specifico TAR Lazio, III, n.8566 del 2011 e, sul principio, Cons. Stato, VI, n.3553 del 2013).

In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.9048/2012 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO

•

